

**IN BREVE n. 042-2019**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**

(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 16 ottobre 2019 riferito mese di settembre**

<b>Anno</b>	<b>gen</b>	<b>feb</b>	<b>mar</b>	<b>apr</b>	<b>mag</b>	<b>giu</b>	<b>lug</b>	<b>ago</b>	<b>set</b>	<b>ott</b>	<b>nov</b>	<b>dic</b>
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	<b>102,2</b>	<b>102,3</b>	<b>102,5</b>	<b>102,6</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>	<b>103,2</b>	<b>102,5</b>			
<b>%</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,3</b>	<b>+0,1</b>			

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - SETTEMBRE 2019**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,5. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello **1,418830**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
	Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: SETTEMBRE - aggiornato: 16 OTTOBRE 2019 - prossima diffusione: 16 NOVEMBRE 2019

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>102,5</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>-0,7</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+1,4</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**



### **Arsenale Militare Marittimo di La Spezia 150° anniversario della Fondazione**

Data di emissione 9 ottobre 2019

La vignetta raffigura la facciata della Porta Principale dello storico Arsenale Militare Marittimo di La Spezia; a destra, si staglia la bandiera tricolore con lo stemma della Marina Militare

### **Serie Turistica Portoferraio**

Data di emissione 10 ottobre 2019

La Vignetta raffigura, entro una cornice lineare che contraddistingue i francobolli dedicati alle località turistiche, una caratteristica veduta paesaggistica di Portoferraio: un panorama in cui si evidenzia, in primo piano, la Torre della Linguella, uno degli elementi architettonici caratteristici



### **Serie Turistica Troia**

Data di emissione 10 ottobre 2019

La Vignetta raffigura, entro una cornice lineare che contraddistingue i francobolli dedicati alle località turistiche, una caratteristica veduta paesaggistica di Troia: un particolare con la Cattedrale di Santa Maria Assunta di cui è raffigurato, in alto a destra, il magnifico rosone duecentesco

### **Serie Turistica Orbetello**

Data di emissione 10 ottobre 2019

La Vignetta raffigura, entro una cornice lineare che contraddistingue i francobolli dedicati alle località turistiche, una caratteristica veduta paesaggistica di Orbetello: una veduta aerea della cittadina adagiata nel cuore dell'omonima laguna



## Serie Turistica Saluzzo

Data di emissione 10 ottobre 2019

La Vignetta raffigura, entro una cornice lineare che contraddistingue i francobolli dedicati alle località turistiche, una caratteristica veduta paesaggistica di Saluzzo: sullo sfondo del massiccio montuoso del gruppo Monviso, un paesaggio notturno del paese in cui spiccano la Torre Civica e il campanile della chiesa di San Giovanni.



## 20° anniversario della costituzione della Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia

Data di emissione 10 ottobre 2019

La vignetta raffigura un paese adagiato tra distese verdi e colline, rappresentativo dei piccoli Comuni d'Italia

## CRITERI IDENTIFICATIVI DI PUBBLICO CONCORSO (estratto da DoctorNews Diritto Sanitario avv. Ennio Grassini)

I criteri identificativi di un pubblico concorso sono:

### 1. di carattere formale

- il procedimento prende avvio da un bando o un avviso cui sono riportati
  - i requisiti di ammissione
  - le regole sulla nomina o sulla individuazione dell'organo giudicante
  - i termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
  - le norme di valutazione dei titoli e/o delle prove a seconda del tipo di concorso (per titoli, per esami, per titoli ed esami)

### 2. di carattere sostanziale

- competizione dei partecipanti con selezione comparativa dei candidati ispirata al principio di meritocrazia ove i candidati siano più dei posti a disposizione

## ARAN SEGNALAZIONI n. 15-2019

Sezione Lavoro Sentenza n. 23115 del 17/9/2019 Pubblico impiego – fondo esero – passaggio volontario da TFS a TFR – sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma 19 L. 448/1998 – conseguente richiesta rimborso dell'importo del 2,5

 [CORTE CASS. Sent. 23115 - 2019.pdf](#)

209 Kb

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte respinge il ricorso di una lavoratrice che, passata volontariamente dal regime di TFS a quello di TFR, chiedeva la ripetizione dell'importo del 2,50 mensile trattenuto sullo stipendio in ragione del disposto dell'art. 26 comma 19 della legge n. 448/1998, articolo di cui la ricorrente chiedeva, preliminarmente, che fosse sollevata questione di illegittimità costituzionale. Gli Ermellini infatti ricordano che: "La problematica posta ...è stata esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 213 del 2018, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle PP.AA. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un D.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto. La Consulta ha argomentato che il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente."

**Particolari che non vanno sottovalutati:**

- **il calcolo Tfr è più penalizzato economicamente del calcolo Ips**
- **col Tfr perché nella PA ancora dilazione a rate annuali del pagamento?**

**PATRIMONIO CASSE PROFESSIONALI**

Casse previdenziali privatizzate (ex DLgs 509/1994 e DLgs 103/1996) risorse per 87 miliardi di euro, Enpam in testa con 26,1% del totale, pari a 22,7 miliardi.

E'quanto emerge dal «Quadro di sintesi» sul patrimonio delle Casse professionali e sulla loro gestione finanziaria 2018, presentato dalla Covip.

**ALLEGATI A PARTE - COVIP Quadri sintesi 2018 Casse privatizzate (documento 189)**

**INDICI RIVELATORI e ONERE PROBATORIO** (estratto da DoctorNews del 12 ott.

2019 - avv.Ennio Grassini [www.DirittoSanitario.net](http://www.DirittoSanitario.net))

Mobbing dimostrazione probatoria (indici rivelatori):

- a) la molteplicità e la perduranza di comportamenti vessatori posti in essere contro il dipendente, in modo sistematico e prolungato;
- b) la verifica di un evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
- c) il nesso eziologico intercorrente tra la condotta del vessatore e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
- d) la sussistenza dell'elemento soggettivo di un chiaro intento persecutorio perseguito dal datore ai fini di emarginare il dipendente dal contesto lavorativo.

Il lavoratore che lamenta di avere subito un danno alla salute deve provare

- a) l'esistenza di tale danno;
- b) la nocività dell'ambiente di lavoro;

c) nonché il nesso tra l'uno e l'altro.

Per contro il datore di lavoro deve provare

- a) di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno;
- b) che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.

## **ECM DEL MEDICO e DEL DENTISTA IN PENSIONE**

Sta per scadere il termine per mettersi in regola coi crediti ECM e i pensionati chiedono se anche loro sono tenuti.

I medici e i dentisti in pensione che non svolgono «attività professionale abituale» **NON** sono vincolati dalla norma, in altre parole se un medico o un dentista in pensione sporadicamente fa una visita ad un amico o da una sua prestazione urgente non è tenuto a tale osservanza (crediti ECM).

A proposito non centra il fatto che sia o non sia remunerata, il riferimento preso in considerazione è l'atto professionale nella fattispecie medico o odontoiatrico. Non c'è, pertanto, dispensa nell'attività svolta in volontariato.

Da tenere presente che molte assicurazioni di RC professionale non coprono l'eventuale richiesta risarcitoria se l'assicurato non è in regola coll'aggiornamento professionale (crediti ECM). Inoltre il mancato aggiornamento documentato coi crediti ECM potrebbe essere tenuto presente dal giudice nel contenzioso per condotte imperite.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

È possibile pagare a rate l'imposta di successione? In quante rate?

### **Risponde Paolo Calderone**

Le regole per il pagamento a rate dell'imposta di successione sono stabilite dall'[art. 38 del decreto legislativo n. 346/1990](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).

La rateizzazione può essere richiesta per importi non inferiori a 1.000 euro. In tal caso, è possibile pagare:

- il 20% dell'imposta liquidata dall'ufficio entro 60 giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione
- la somma rimanente in 8 otto rate trimestrali, o in 12 rate trimestrali se l'importo dovuto è superiore a 20.000 euro.

Le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell'imposta.

### **TUIR - Articolo 38 Dilazione di pagamento**

*In vigore dal 22/10/2015*

*Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 7*

1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.

2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.
4. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
  - a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;
  - b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione.
6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'[articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#).

## **MINISTRO DELLA SALUTE A PENSIONATI CGIL, CISL E UIL**

Ministro Roberto Speranza: due scelte i per combattere discriminazioni e diseguaglianze:

- 1) abolire il superticket;
- 2) promuovere una legge quadro sulla "non autosufficienza".

# ?1?

## **I TAGLI SULLA PEREQUAZIONE SONO UN DANNO PERMANENTE !!! ECCO QUANTO SI PERDE...**

Pensione		Numero volte TM INPS	Totale perdite per mancato o parziale adeguamento alla inflazione	
Annua	Mensile		Totale Periodo 2006-2019 (13 anni)	Perdite medie annue
26.000	2.000	4,76	11.873	913
39.000	3.000	7,14	27.154	2.088
52.000	4.000	9,51	48.770	3.751
65.000	5.000	11,89	63.011	4.847
104.000	8.000	19,03	105.641	8.126
117.000	9.000	21,41	119.851	9.219
130.000	10.000	23,79	134.060	10.312

TM=Trattamento minimo

Dati tratti dall'inserto «Corriere Economico» dell'8-7-19 (articolo a firma di Alberto Brambilla e Antonietta Mundo, massimi esperti in materia previdenziale).

**AGENZIA DELLE ENTRATE - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

**Domanda**

Se acquisto due piccoli appartamenti adiacenti, che saranno subito accorpati in un'unica unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, posso usufruire per entrambe delle agevolazioni prima casa.

**Risponde Paolo Calderone**

Per l'acquisto di due unità immobiliari contigue i benefici "prima casa" spettano per entrambe quando, dopo la fusione degli immobili, l'abitazione risultante possiede le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore (non deve cioè appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e in presenza di tutte le altre condizioni soggettive ed oggettive previste. Si può usufruire dell'agevolazione sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un'unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un'unica unità abitativa. In quest'ultimo caso, il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l'immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni "prima casa" o senza averne usufruito.

**GESTIONE SEPARATA INPS RICONGIUNGIBILE**

La Corte di Cassazione Civile sezione Lavoro con la sentenza n. 26039 del 18 settembre 2019 pubblicata il 15 ottobre 2019 ha riconosciuto la possibilità di ricongiungere onerosamente i periodi assicurativi dalla Gestione Separata Inps alla Cassa professionale non essendo prevista alcuna limitazione dalla legge 45/90, che norma le modalità di trasferimento dei periodi assicurativi in entrata e in uscita dalle Casse professionali.

**ALLEGATI A PARTE - CASS.CIV.LAVORO Sentenza n.26039 pubbl. il 15.10.2019 (documento 190)**

**PENSIONATI FIGLIASTRI** (mpe)

Nello schema di legge di bilancio appena approvato dal Consiglio dei Ministri è previsto dal 2020 un piano di riduzione del cuneo fiscale, ma attenzione solo a carico dei lavoratori dipendenti.


I pensionati italiani, torchiati col blocco della perequazione automatica e col balzello sulle pensioni oltre i 100mila euro, un niente assoluto, un bel niente per una riduzione del cuneo fiscale sulle pensioni. Il documento programmatico di bilancio approvato il 15 Ottobre da Palazzo Chigi non include la categoria dei pensionati da quel percorso di alleggerimento del carico fiscale sull'Irpef atteso a partire dal 2020 in vista di una riforma complessiva dell'Irpef per i lavoratori dipendenti.

Anni addietro era prevista una franchigia, poi tolta e ora sono inoltre balzellati, evviva !!! sono i figliastri che hanno sempre pagato fior di tasse e anche ora producono il 30% del gettito IRPEF.

**RITORNO ALL'ORA SOLARE**

Ritorno dell'ora solare, dopo i mesi di ora legale. Nella notte fra il 26 e il 27 ottobre si spostano indietro le lancette dell'orologio.

## ORA SOLARE



Alle tre della mattina di domenica 27 ottobre le lancette dell'orologio vanno portate indietro di un'ora. Diventano le due. Un'ora di sonno in più nella notte del passaggio, un'ora di luce in meno, la sera, nelle giornate a seguire perché si anticipano di un'ora alba e tramonto.

## **GOVERNO e PENSIONATI**

La maggioranza cerca il confronto coi sindacati e intanto punta nella Manovra 2020 ad una rivalutazione piena solo però per le pensioni che vanno dai 1500 ai 2000: sblocco della rivalutazione delle pensioni che vanno da 1.522 a 2.029 euro con perequazione al 100% anziché 97%.

Gli assegni pensionistici sopra i 2 mila euro lordi mensili resteranno invece con le rivalutazioni calmierate decise dal precedente Governo con tagli della rivalutazione crescente in base al reddito e che raggiunge il 60% nel caso degli assegni superiori ai 4.500 euro lordi mensili.